

**REGIONE TOSCANA**

**COMUNE DI  
VOLTERRA**

**CRITERI COMUNALI PROVVISORI PER IL RILASCIO  
DELLE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI INERENTI  
LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA (In applicazione  
dell'Art.8, comma 3, del D. Lgs. Nr. 114/98 )**

## INDICE

ART

**Errore. Nessuna voce di sommario trovata.**

### **ART. 2 - MEDIE STRUTTURE DI VENDITA DEFINIZIONE**

Sono medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore a 250 mq. e inferiore a 1500 mq.

Le domande relativamente alle quali non è comunicato, da parte del Comune, provvedimento di diniego, decorsi 90 giorni dalla data di ricevimento sono da ritenersi accolte.

### **-ART. 3 - ZONE DI PROGRAMMA.**

In caso di operatività del programma per la tutela delle aree vulnerabili di cui al comma 2 dell'art. 9 comma 1 del Regolamento Regionale n°4 del 26.07.1999 e dei programmi di cui agli artt. 7 e 8 del regolamento medesimo, l'autorizzazione per l'apertura, per il trasferimento di sede, l'ampliamento fino al limite consentito della superficie di vendita, di una media struttura di vendita, fatto salvo il rispetto degli strumenti urbanistici generali e attuativi del comune come adeguati alle direttive per la programmazione urbanistica commerciale per il commercio in sede fissa di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n° 137 del 25.05.1999 e delle norme in materia igienico sanitaria, è subordinata al rispetto di quanto previsto nei programmi di cui sopra. In attesa dell'approvazione del programma di cui all'art. 7 del Regolamento Regionale n°4 del 26.07.1999 si applicano le disposizioni di cui all'art. 47 del regolamento di polizia locale.

### **ART .4 - CONCENTRAZIONE E ACCORPAMENTO DI ESERCIZI**

Nelle aree interessate ai programmi di cui al precedente art. 4, l'autorizzazione all'apertura o all'ampliamento è comunque dovuta purché l'intervento avvenga a seguito di concentrazione o accorpamento di esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 24 della L.426/71, per la vendita dei generi di largo e generale consumo e localizzati esclusivamente nell'area interessata .

Ai fini del calcolo della superficie di vendita del nuovo esercizio o dell'ampliamento di un esercizio esistente si prendono in considerazione le superfici effettive degli esercizi autorizzati ai sensi dell'art.24 della L.426/71, per la vendita dei generi di largo e generale consumo, oggetto di concentrazione o accorpamento e localizzati esclusivamente nell'area interessata .

Il rilascio dell'autorizzazione, comporta la revoca dei titoli autorizzativi relativi ai preesistenti esercizi ed è subordinato al totale reimpiego del personale degli esercizi concentrati o accorpati. Al personale trasferito devono essere applicate le condizioni di cui all'art.2112 del codice civile.

#### **ART. 5 - DOMANDE CONCORRENTI**

In caso di domande concorrenti, intendendo come tali quelle pervenute al protocollo dell'amministrazione nella stessa data saranno seguiti i criteri di cui all'art.10 comma 2 del D.Lgs 114/98 e di cui al comma 6° dell'art 9 del Regolamento Regionale n°4 del 26.07.1999, come seguito elencati e integrati:

- Qualificazione e formazione professionale dei richiedenti per il commercio nel settore alimentare e non alimentare;
- Quantità volumetriche di patrimonio edilizio esistente oggetto di recupero;
- Numero di posti auto ulteriori rispetto a quelli previsti dagli standard e non riservati alla clientela;
- Numero di occupati;
- Impegno al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro;
- Impegno al rispetto degli accordi sindacali territoriali eventualmente siglati;
- Adesione al protocollo vetrina toscana
- Realizzazione di forme associative tra operatori esistenti
- Miglior bilancio rifiuti ai sensi delle leggi e dei regolamenti in vigore in tema di raccolta e smaltimento dei rifiuti.